



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Consorzio tra i Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato

Deliberato dal C.d.A. in data 21 ottobre 2016

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato: (di seguito Gestore): il soggetto Con.Ge.S.I., costituito nel rispetto dell'art. 31 della Legge n. 267/2000, per la gestione associata e consortile dei servizi pubblici locali secondo le norme previste per le aziende speciali.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli Utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi.

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi: lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri; realizzazione di impianto di sollevamento intermedio; diametro della derivazione maggiore di due pollici; interferenza con strade provinciali, regionali e statali; attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo; attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi (definito all'art.17); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore.

Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore in collaborazione con l'AATO ed il Comune di competenza territoriale si riserva di individuare il punto di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Utente: o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Contratto di utenza: il contratto di fornitura che l'Utente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio.

ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

ART. 2 IL CONTRATTO DI PERFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE

Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta al Gestore, che di norma avverrà al momento della posa del contatore. In caso di assenza dell'utente e in altri casi specifici che si presenteranno di volta in volta, il contratto sarà inviato all'utente, il quale dovrà restituirlo sottoscritto nei termini indicati dal Gestore.

Con il perfezionamento del contratto l'Utente riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento, obbligandosi al loro rispetto. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quale integrale ripetizione delle norme ivi contenute. Qualora il Gestore non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dall'utente, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge. Non saranno accolte richieste di nuova fornitura da parte di utenti morosi, fino alla liquidazione di quanto dovuto.

Per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dal Gestore. Nella prima bolletta sarà addebitato all'utente l'importo relativo al deposito cauzionale.

Contestualmente alla stipula del contratto, all'utente viene consegnata copia del Regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato. La somministrazione dell'acqua avviene con l'attivazione del misuratore di consumi, di norma contestuale alla posa dello stesso.

ART. 3 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI

Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto. Quando la variazione riguarda:

- la titolarità dell'utenza (subentro);
- la categoria contrattuale;
- l'allaccio alla pubblica fognatura;
- il numero delle concessioni servite dal contatore;

è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura.

Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell'utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es.: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata al Gestore domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto. Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dal Gestore. Le spese della suddetta procedura saranno addebitate nella prima bolletta utile.

Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare al Gestore la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l'utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all'utente uscente nella quale saranno accreditati il deposito cauzionale versato e gli interessi maturati a tale data (data della lettura di passaggio) sullo stesso e sarà attivata la fornitura all'utente subentrante.

Le spese della procedura di subentro ed il deposito cauzionale, a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa.

Il Gestore agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. Il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti.

Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose (ad esclusione del caso di estraneità tra subentrato e subentrante) né utenti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze.

Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.

Qualora la suddetta data di decorrenza sia anteriore a quella della richiesta, l'inizio della fornitura partirà comunque da tale data di decorrenza ed il consumo del periodo tra l'inizio della fornitura e la data del contratto sarà stimato dal Gestore con le modalità specificate al successivo art. 25. Il contratto con il precedente intestatario dell'utenza sarà quindi risolto. Nei confronti del medesimo si procederà al recupero del credito (comprese le spese di comunicazione della risoluzione del contratto) nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'Utente richieda un nuovo contratto ad uso domestico in assenza di certificazione di residenza nel luogo di attivazione della fornitura, verrà attribuito l'uso domestico non residente. Qualora lo stesso utente produca la certificazione di residenza entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del contratto ad uso domestico non residente, la variazione contrattuale da uso domestico non residente a uso domestico residente verrà effettuata gratuitamente, senza l'addebito dei costi stabiliti per la variazione contrattuale.

La voltura richiesta a seguito di decesso dell'intestatario del contratto, dall'erede o da un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, è gratuita.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato. I contratti di somministrazione temporanea hanno durata non superiore a diciotto mesi e non sono rinnovabili tacitamente. La disdetta della fornitura, senza contestuale richiesta di subentro, comporta la rimozione del misuratore entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, e la cessazione del rapporto contrattuale con il disdettante. L'Utente deve comunicare al Gestore il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di chiusura contabile del consumo. L'Utente che recede dal contratto pagherà i consumi registrati fino alla data della chiusura/rimozione del contatore, e comunque entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, oltre le spese previste nei casi di disdetta ed otterrà in assenza di debiti pregressi, la restituzione del deposito cauzionale e gli interessi maturati a tale data. A tal fine si fa riferimento alla data della lettura in sede di chiusura/rimozione del contatore.

L'Utente deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permetterne al Gestore la chiusura/rimozione nei termini indicati e concordati con il Gestore. Il venir meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. La disdetta si perfeziona con la chiusura/rimozione del contatore. Fino a quel momento l'utente intestatario del contratto rimane responsabile del pagamento del servizio entro i termini indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 5 RIATTIVAZIONI

Nei casi in cui l'utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento dei consumi dovuti, l'Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento delle spese. Nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e sia richiesta la riattivazione, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dal Gestore al fine di stipulare un nuovo contratto di utenza. Deve inoltre pagare le spese di attivazione della fornitura di cui al successivo art. 12 e corrispondere al Gestore il deposito cauzionale mediante la prima bolletta utile. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere a qualsivoglia riattivazione.

Nei casi di riattivazione per disdetta, a prescindere dal soggetto che ne faccia richiesta, l'Utente è tenuto a regolarizzare il punto di consegna del servizio idrico; il Gestore comunicherà all'utente le eventuali modifiche da apportare, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi in cui la collocazione del misuratore al limite della proprietà pubblica, a giudizio del Gestore, non risultasse tecnicamente possibile, si dovrà installare, a spese dell'utente, una valvola di intercettazione posta all'interno di adeguato vano di alloggiamento, da realizzarsi al limite della proprietà pubblica. In quest'ultimo caso il contatore dovrà essere collocato in proprietà privata comunque liberamente accessibile, salvo in caso di impossibilità accertata dal Gestore.

ART. 6 SISTEMA DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero o a bocca tarata, misurata con idonea apparecchiatura, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento. Là dove esistono consegne a bocca tarata il Gestore potrà provvedere alla fornitura sulla base di valutazioni tecniche ed economiche. Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata, secondo quanto definito all'art. 7, che devono essere autorizzate dal Gestore, il quale si riserva in ogni caso la facoltà di installare un misuratore di consumi.

ART. 7 TIPI DI USO

CATEGORIE CONTRATTUALI

Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali e relativi usi:

- **domestico residente:** riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi che richiedono acqua potabile, assicurata ad unità abitativa/e o altri soggetti non commerciali e comunque non aventi fine di lucro;
- **domestico non residente:** laddove il contratto di utenza è intestato a persona che non ha la residenza nel luogo ove viene effettuata la fornitura;
- **box-abitazione :** riguarda l'erogazione di acqua ai box afferenti alle abitazioni;
- **commerciale:** riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi nonché per le attività uso edilizio;
- **agricola/zootecnica:** riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti ad uso allevamento di bestiame purché corredate da idonea documentazione e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- **utenza pubblica:** ove il contratto di utenza è intestato ad un Ente Pubblico: scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc ;
- **altri usi:** rientrano in questa categoria tutte le utenze idriche che non appartengono alle precedenti categorie.

SPECIFICHE ALLE PERTINENZE

La dotazione idrica sarà pari a 150 l/giorno.

È vietata l'erogazione dell'acqua utilizzata per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione e previsti dal presente Regolamento; nel caso di modifiche del tipo di uso è fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza.

Là dove si abbia un uso promiscuo dell'acqua vale a dire un unico contatore che serve un'unica utenza idrica intestata ad un soggetto unico che però usufruisce di "usi" diversi dell'acqua, l'utente deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la richiesta di posa di misuratori distinti al limite della proprietà privata.

Nei casi in cui quanto previsto sopra non sia realizzato a cura dell'utente, il Gestore procederà a fatturare i consumi applicando la tariffa più alta ed imporrà all'utente lo sdoppiamento delle derivazioni.

USI TEMPORANEI

Per usi temporanei si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi ai cantieri edili o attività occasionali (feste, etc.), soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "altri usi".

Il Gestore stipula con l'Utente un apposito contratto, contenente le condizioni, le eventuali prescrizioni e la durata della fornitura.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Gli allacciamenti richiesti ad uso cantiere sono concessi previo pagamento delle spese di allacciamento, a seguito di preventivo.

In caso di durata non superiore a 30 giorni, l'Utente deve versare anticipatamente l'importo relativo ai consumi idrici presunti nella misura fissata in via forfetaria dal Gestore, nel caso in cui non venga installato il misuratore di consumi.

Il forfait viene calcolato nella misura di 3 mc/giorno per sagre o feste paesane; per attività quali circhi, luna park, giostre e similari, si applicano 150 l/giorno per ogni persona impegnata, e la dotazione prevista per l'uso zootecnico in caso di presenza di animali.

Nel caso di attività connesse a cantieri edili o comunque di durata superiore a 30 giorni, è installato apposito misuratore di consumi.

BOCCHIE ANTINCENDIO

Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.

L'Utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo la normativa vigente.

Le prese sono installate dal personale incaricato dal Gestore sulla base dello schema dell'impianto fornito dall'utente e approvato dai Vigili del Fuoco, previa accettazione del preventivo di spesa.

Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell'utente.

Uno speciale sigillo viene applicato dal personale incaricato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.

L'Utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Nel caso in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non sia

dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelievi abusivi d'acqua, e salvo il maggior danno accertato.

ATTIVAZIONE E RESPONSABILITA'

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa e all'apposizione dei sigilli.

Da tale momento responsabile dell'impianto resta unicamente l'Utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

A seguito di richiesta scritta dell'utente, e previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell'uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua fornita dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore.

Il Gestore si riserva il diritto di verificare anche con apposito misuratore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'utente alla tariffa vigente, il volume dell'acqua dispersa.

BOCCHIE ANTINCENDIO CANONE E ANTICIPAZIONE A GARANZIA

Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi.

Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate ed è automaticamente aggiornato in occasione di variazioni tariffaria.

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio è previsto, inoltre, un'anticipazione a garanzia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto e comunque in misura non superiore al doppio del canone annuo.

L'anticipazione sarà incamerata dal Gestore per la copertura di eventuali crediti dell'utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio.

L'importo della garanzia viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione al Gestore entro 24 h, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Gestore non assume nessuna responsabilità circa la funzionalità delle bocche antincendio.

FONTANELLE E BAGNI PUBBLICI - FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

- edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dall'Ente locale;
- fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

In entrambi i casi, la realizzazione dell'allaccio è effettuata dal Gestore su richiesta ed a spese dell'Ente interessato e comporta la stipula di regolare contratto di fornitura. I consumi sono di norma addebitati all'Ente Pubblico in base a misurazione con l'utilizzo di contatori ed

eccezionalmente, in caso di forniture provvisorie (manifestazioni, feste ecc.), potranno essere fatturati a forfait.

Salvo specifiche autorizzazioni, è, pertanto, fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Titolo 2

FORNITURA PER UTENZA

NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA

ART. 8 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La fornitura di acqua avviene esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, enfiteusi). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza sia persona fisica, questi potrà far sottoscrivere il contratto da parte di un terzo che lo rappresenta, il quale dovrà fornire al Gestore il regolare atto scritto di conferimento di delega, ad oggetto la sottoscrizione di cui sopra.

Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza non sia una persona fisica e sia invece una persona giuridica, il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante oppure dal soggetto al quale è stata conferita dal medesimo una procura speciale o generale, la quale dovrà essere prodotta al Gestore.

La richiesta di allacciamento è da intendersi completa di attivazione della fornitura; il Gestore non consente allacciamenti di utenze idriche senza la successiva attivazione della fornitura, che avverrà secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta del Servizio.

È concesso il solo allacciamento senza successiva attivazione della fornitura solamente per il collegamento delle opere di urbanizzazione alla condotta pubblica esistente e in caso di richiesta di allacciamento da parte di costruttori che richiedano la predisposizione idraulica per immobili con più di una utenza.

Secondo quanto disposto dall'art. 146, comma 1 lett. f, del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi. In conseguenza di quanto sopra specificato, sarà quindi stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un misuratore generale, posto al limite tra la proprietà pubblica e privata (quindi punto di consegna della fornitura), atto a servire più unità immobiliari nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini, premesso che ciascuna utenza dovrà essere dotata di singolo misuratore che, anche se posizionato in proprietà privata, dovrà essere liberamente accessibile al personale del Gestore. In questo caso il Gestore, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire se installare singoli misuratori per le unità immobiliari,

collocabili in proprietà condominiale purché liberamente accessibili. In tal caso saranno sottoscritti i relativi contratti di fornitura. Il contatore generale sarà un contatore di controllo per il quale non è necessario sottoscrivere un contratto di fornitura. I dettagli sulle modalità di fatturazione di utenze di questo tipo sono specificati al successivo art. 29.

Per le utenze esistenti, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini (forniture ad utenze raggruppate), secondo quanto stabilito dall'art. 29.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quant'altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento, qualora l'amministratore del condominio, o l'Utente responsabile non ottemperi. Pur nel rispetto del principio di con titolarità di cui al comma precedente, un solo utente, da indicare specificatamente allo scopo, è considerato responsabile del rapporto con il Gestore.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un unico immobile/unità abitativa può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo legale, da dimostrarsi tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile nel quale sarà utilizzato il servizio.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una utenza composta da più immobili (o più unità abitative) è intestato come segue:

- a) nel caso in cui vi sia con titolarità di utenza tra più utilizzatori, il contratto dovrà essere sottoscritto da uno soltanto dei fruitori, il quale dovrà fornire al Gestore regolare atto di delega scritta conferita da tutti gli altri. Il sottoscrittore sarà ritenuto il responsabile dei rapporti con il Gestore, ferma rimanendo la responsabilità solidale di ognuno dei fruitori;
- b) in caso di condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura deve essere intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte del servizio erogato.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad uso cantiere è intestato al soggetto che provi di essere in possesso di valido titolo a costruire o al proprietario della costruzione.

Tale contratto termina con la fine della costruzione e comunque la durata massima del contratto non può essere superiore a 18 mesi, decorsi i quali l'intestatario, con 30 giorni di anticipo sulla scadenza, potrà presentare domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Gestore.

All'ultimazione dei lavori il contratto dovrà essere cessato ed il contatore dovrà essere rimosso. Solo nel caso in cui il contatore sia posizionato già in maniera definitiva e conforme al presente Regolamento, potrà essere evitata la rimozione del contatore, ma dovrà comunque essere cessato il contratto per uso cantiere e stipulato un nuovo contratto a nome dell'utilizzatore, come sopra indicato e con uno degli usi previsti al precedente art. 7. L'intestatario dovrà compilare l'apposita modulistica al fine di completare le necessarie informazioni relative all'utenza.

ART. 9 RICHIESTA

La richiesta di nuovo allacciamento, di modifica e/o rifacimento di allacciamento esistente, e ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante secondo le modalità previste dal Gestore. La richiesta di fornitura presuppone che l'utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente alle unità immobiliari da servire.

Non si procederà ad allacciare all'acquedotto quelle unità immobiliari per le quali non risulti predisposto, al momento della richiesta di allacciamento, un adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue. Nella richiesta di fornitura, il richiedente deve autocertificare la categoria contrattuale di appartenenza dell'utenza, che il Gestore si riserva di verificare. In caso di allacciamenti idrici fuori standard l'istruttoria tecnica/progettazione degli stessi ed i lavori sono a cura dell'utente; il Gestore si riserva di verificare la correttezza del progetto relativo. I lavori e l'istruttoria tecnica/progettazione saranno eseguiti dall'utente anche in caso di richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria (allacciamento congiunto).

ART. 10 PREVENTIVO

A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifica e/o rifacimento di allacciamento esistente, e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo tecnico-economico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente e che da questo sarà sottoscritto per ricevuta.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire ad integrazione alla richiesta, e più esattamente:

1. una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l'ubicazione della futura costruzione;
2. una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra Gestore e richiedente. Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono, insieme al relativo preventivo, qualora non siano state perfezionate dal richiedente, mediante l'accettazione ed il pagamento del corrispettivo preventivato per l'allacciamento, entro 90 giorni.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori, l'Utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e decorrono dalla data di comunicazione al Gestore dell'avvenuto pagamento del preventivo. L'Utente è tenuto a dare tempestiva ed esaustiva comunicazione di tale pagamento. Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Qualora, a seguito di particolari condizioni operative, le spese di cui al preventivo risultassero superiori a quelle effettivamente sostenute, il Gestore provvederà a rimborsare i maggiori oneri sostenuti dall'Utente; di tale eventualità il Gestore informerà l'utente con apposita lettera allegata al preventivo.

Entro 5 giorni dall'accettazione definitiva del preventivo, il richiedente può rinunciare all'allaccio senza oneri a suo carico, ad eccezione delle spese generali nella misura del 10% dell'importo del preventivo. Il Gestore provvederà a restituire l'importo versato al momento dell'accettazione del preventivo.

ART. 11 COSTI DI ALLACCIAMENTO

L'Utente è tenuto a sostenere le spese relative alla costruzione di opere di derivazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite negli allegati al presente Regolamento.

Spetta al Gestore determinare, e comunicare all'utente, le caratteristiche delle opere di derivazione

con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.

Sulle opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compreso il relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, il Gestore si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto funzionamento delle stesse.

Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri:

- spese di sopralluogo, dovute dal richiedente, anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- spese di sopralluogo e rilascio di prescrizioni tecniche, in caso di allacciamenti fuori standard;
- spese per assistenza tecnica, in caso di allacciamento congiunto;
- spese per la realizzazione dei lavori di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento standard o di variazione di allacciamento esistente;
- spese per la realizzazione della presa, dovute in caso di allacciamento idrico fuori standard o di allacciamento congiunto.

Le eventuali spese tecniche di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché le spese di istruttoria stabilite dagli Enti preposti al rilascio delle stesse sono a carico dell'utente. In caso di esecuzione dei lavori di allacciamento direttamente dall'utente, le eventuali fidejussioni necessarie a favore di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.) sono a carico del richiedente. I lavori che interessano la proprietà privata sono realizzati a cura e spese del richiedente.

Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, il Gestore provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata oltre i tempi indicati per motivi non dipendenti dal richiedente il Gestore è tenuta ad indennizzare l'Utente secondo quanto stabilito della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non si riterrà più impegnato a realizzare l'allacciamento.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

Resta a cura del Gestore e a carico dell'utente previa richiesta formale la manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzetto di ispezione, ove questo sia posto al limite della proprietà pubblica, e del relativo allaccio alla pubblica fognatura.

Gli Utenti non potranno, in nessun caso, provvedere direttamente alla realizzazione delle derivazioni private, idriche e fognarie.

ART. 12 COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

I costi di attivazione, stabiliti dal Gestore comprendono:

- le spese di contratto a carico dell'utente;
- le spese tecniche di attivazione della fornitura;
- le spese per installazione del misuratore di utenza. Nei casi di attivazione di fornitura per usi temporanei con pagamento a forfait, è dovuto invece l'importo previsto per le riattivazioni.

ART. 13 PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso dal Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste nell'Allegato B "Addebiti vari e sanzioni servizio acquedotto" al suddetto Regolamento sotto la voce "altri costi". In caso di prelievo abusivo

d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso per come previsto dal successivo art. 32. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge. In caso di regolarizzazione dell'allaccio abusivo saranno addebitati anche i consumi per come disciplinato nel successivo art. 25.

ART. 14 USO IMPROPRIO

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi e per gli altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile. Il Gestore si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle competenti Autorità Territoriali, al fine di applicare le sanzioni previste, fino alla sospensione del servizio in caso non sia stato versato il corrispettivo della contravvenzione.

ART. 14-BIS ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per l'attività di lavaggio automezzi, nell'ambito di una impresa commerciale, artigianale o industriale, è consentita esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- disponibilità di risorsa;
- impossibilità di utilizzare acqua di reti alternative;
- disponibilità di impianti e tecnologie che consentano di ottenere consumi non superiori a 90 Litri per automezzo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di inoltrare al Comune apposita richiesta di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura. Il Comune potrà fornire tale autorizzazione previo parere del Gestore.

L'allacciamento e la conclusione del contratto di somministrazione è subordinato all'esito favorevole del parere espresso dal Comune o dal Gestore.

ART. 14-TER RIEMPIMENTO PISCINE

Si definisce piscina la struttura fissa costituita da un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua dei bacini stessi.

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per il riempimento di piscine è consentita esclusivamente per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, ovvero:

1. piscine pubbliche (es. comunali)
2. piscine ad uso collettivo (alberghi, camping, complessi ricettivi ecc.)

I proprietari delle piscine di cui al precedente comma dovranno comunicare con lettera scritta a mezzo raccomandata A.R. la data di inizio di riempimento con un preavviso di almeno tre mesi. Il Gestore rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento che potranno variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.

Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo giugno - settembre, salvo diversa condizione che il Gestore provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti più idonei.

I proprietari delle piscine, hanno l'onere di dichiarare sotto la propria personale responsabilità con comunicazione da indirizzarsi al Gestore, la sussistenza dei requisiti richiesti.

La dichiarazione dovrà pervenire entro la data che il Gestore provvederà a comunicare tramite i mezzi ritenuti più idonei. In difetto si applicano le norme del Regolamento inerenti agli usi impropri.

ART. 15 TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO

I tempi caratteristici del rapporto di fornitura (tempi di preventivazione, di esecuzione dell'allacciamento, di attivazione della fornitura) sono indicati nella Carta del Servizio Idrico

Integrato, di cui questo Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

NORME TECNICHE

ART. 16 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

Il Gestore provvede alla realizzazione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna, rimanendone proprietario, anche se costruito a spese dei richiedenti o realizzato dai medesimi, secondo le prescrizioni stabilite nel presente Regolamento.

Le opere per la realizzazione della diramazione dalla rete di acquedotto e le opere idrauliche fino al punto di consegna, eseguite dal Gestore (o da Imprese qualificate, abilitate al rilascio di certificazioni attestanti l'esecuzione dell'opera a norma, nel rispetto del presente Regolamento) sono a spese dell'utente. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa sulla rete idrica fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti e a chiunque altro.

Nel caso in cui il misuratore sia collocato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna è considerato il limite della proprietà pubblica.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente, anche verso i terzi, per danneggiamenti derivanti da fuoriuscite di acqua a causa di rotture e/o altro. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione di acqua destinata al consumo umano. Tali opere sono eseguite a cura e spese dell'utente, nel rispetto del presente Regolamento e delle specifiche tecniche stabilite dal Gestore; esse devono inoltre rispondere alle norme antinfortunistiche e di sicurezza, ed essere costruite e mantenute secondo le regole della buona tecnica. A tal fine l'installazione e manutenzione devono essere effettuate da imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto.

Le opere di allacciamento, da chiunque realizzate, sono acquisite al patrimonio comunale per il tratto posto nel suolo pubblico.

Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi a monte del punto di consegna, l'Utente deve preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto ovvero dovrà ottenere il nulla-osta, redatto nelle forme di legge, del proprietario del fondo servente per la costituzione della servitù di acquedotto.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Ogni fabbricato deve avere una distinta diramazione di presa d'acqua dal tubo principale della rete di distribuzione. In casi particolari il Gestore ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al punto di consegna è determinato dal Gestore, tenendo conto della quantità d'acqua richiesta, del diametro della tubazione e della pressione disponibile in rete. I lavori per la costruzione delle derivazioni, dalla presa fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguiti dal Gestore direttamente o per mezzo di soggetti terzi da esso autorizzati. In caso di allacciamento idrico non standard, il richiedente del nuovo allacciamento, dopo aver richiesto e ricevuto apposito preventivo del Gestore, provvede a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla rete di distribuzione esterna (ad eccezione della realizzazione della presa), avvalendosi di Imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto, nel rispetto del disciplinare contenente le specifiche tecniche normalizzate predisposto dal Gestore. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori. In caso di non conformità delle opere realizzate, il

Gestore può richiederne l'adeguamento e il rifacimento. Gli interventi per la realizzazione dell'opera di presa alla rete di distribuzione esterna e le relative manovre sulla rete idrica necessarie per allacciare l'utenza sono di esclusiva competenza del Gestore, gli oneri, stabiliti dal Gestore, sono a carico dell'utente.

RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE DI PRESA

L'Utente deve provvedere a che siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione, nel tratto di sua proprietà e competenza, proteggendoli secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico stabilito dal Gestore.

L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione necessarie. L'Utente deve attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo sul misuratore di consumi e sulle derivazioni nel tratto di sua proprietà e competenza.

IMPIANTI INTERNI

Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua del limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore. Gli impianti interni dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e a spese dell'utente. Il rubinetto di arresto o la saracinesca prima del contatore, dovranno essere posti in genere, in corrispondenza del margine delle strade ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata a valle del contatore stesso. Nel caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di competenza della manutenzione a cura del Gestore coinciderà con il filo strada comunale. Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se dotati di contatore posto in proprietà privata. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidenti con il confine della proprietà pubblica, sono realizzate a cura e a spese dell'utente. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza preavviso, riattivandola solo dopo che l'Utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Negli impianti interni l'Utente deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:

- a valle del misuratore di consumi deve essere installata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico nella sequenza: misuratore, rubinetto di arresto, rubinetto di campionamento, valvola di ritegno; il Gestore, in sostituzione del rubinetto di arresto, del rubinetto di campionamento e della valvola di ritegno può prescrivere l'installazione di valvole unidirezionali multifunzione. Il Gestore può installare a valle del contatore una lente idrometrica che diventa parte integrante del punto di consegna.
- le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all'uso potabile, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978 e s.m.i.;
- l'impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;

- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
- a valle del punto di consegna deve essere prevista una condotta per la sola erogazione di acqua destinata all'uso umano;
- per tutti gli altri usi deve essere prevista una condotta separata non direttamente collegata con la rete di distribuzione esterna. In particolare, gli apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, i corpi scaldanti, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento, i filtri, le apparecchiature di trattamento dell'acqua, non possono avere alcuna comunicazione diretta con la rete di distribuzione esterna.

È vietato altresì il collegamento dei tubi dell'acqua diretta con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e reflussi.

La separazione fra l'impianto interno e la rete di distribuzione esterna può essere realizzata esclusivamente mediante i seguenti dispositivi:

- serbatoio di accumulo per il contenimento di acqua potabile, conforme al D.L. n. 108 del 25/01/1992, dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitante e per le altre in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore, dotato di idonea chiusura, munito di valvola a galleggiante, per la chiusura dell'alimentazione, e di scarico per troppo pieno posto al di sotto della bocca di erogazione a zampillo libero (tale sistema, oltre a garantire una perfetta separazione fra acqua diretta ed indiretta, consente di costituire una riserva idrica disponibile durante le possibili interruzioni dell'erogazione);
- disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile (valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile) conforme alla norma UNI 9157/88 "Impianti idrici. Disconnettore a tre vie. Caratteristiche e prove", sostituita dalla norma UNI EN 12729/2003.

Nelle zone caratterizzate da insufficiente pressione idrica, il Gestore, nelle more del raggiungimento degli standard previsti, può richiedere l'installazione di serbatoio di accumulo dotato di impianto di sollevamento da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dal DPCM 04/03/96, a servizio della singola o di più unità immobiliari.

I pozzi d'acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno.

La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile dall'utente. Nei casi di nuova realizzazione dell'impianto idrico o di manutenzione straordinaria, al termine dei lavori l'Impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al committente, ai sensi dell'art. 9 della legge 46/1990 e s.m.i., la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, facendo esplicito riferimento alle suddette norme tecniche; di tale dichiarazione fanno parte integrante e obbligatoria la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e lo schema dell'impianto realizzato, oltre alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell'acqua per l'utente, preserva la risorsa idrica nella rete pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell'acqua. Per gli impianti esistenti, l'utente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.

Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Qualora l'impianto non sia ritenuto idoneo, il Gestore può sospendere la

fornitura dell'acqua, ferma restando la sua estraneità da ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dall'impianto di proprietà dell'utente.

Il Gestore può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro congrui limiti di tempo che gli vengono prescritti. Il Gestore, non risponde dei danni agli impianti dell'utente derivanti da eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.

Il Gestore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla Carta del servizio, si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio e, in tal caso, ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle seguenti prescrizioni.

- Qualora il Gestore accerti in qualsiasi modo perdite sull'impianto interno, inviterà l'Utente a procedere alla riparazione delle stesse; in caso di rifiuto, il Gestore procederà in tal senso, ma unico responsabile per danni eventualmente cagionati a terzi, rimarrà l'Utente.
- E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
- E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
- Qualora l'Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
- E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
- Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
- L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
- Tutti i pozzi d'acqua ad uso privato dovranno, in ogni caso, essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua da essi prelevata al fine di consentire la fatturazione del servizio di fogna e depurazione
- I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

IMPIANTI INTERNI DI FOGNATURA

L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.

- E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche.
- I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore.
- Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
- Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
- Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l'immissione diretta di acque piovane.
- Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura.
- Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.

ART. 17 MISURATORE DI CONSUMI

L'acqua viene somministrata attraverso il misuratore di consumi, apparecchio misuratore che delimita di norma la proprietà degli impianti del Gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal Gestore.

Il misuratore di consumi deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, al limite della proprietà privata e preferibilmente nel punto più prossimo alla rete di distribuzione esterna, di facile accesso al personale incaricato dal Gestore.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dal Gestore in relazione alla natura della fornitura.

Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore, che provvede all'apposizione di specifico sigillo di garanzia.

Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore; gli Utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi da loro arrecato. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore di consumi, l'Utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Ogni utenza deve essere dotata di misuratore singolo posto sul limite della proprietà pubblica. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, ovvero dietro richiesta dell'utente, verrà installato sul confine di proprietà, con costi a carico dell'utente, un contatore generale, che

costituirà punto di consegna del servizio, ed il contratto verrà stipulato per il solo contatore generale.

Per gli edifici condominiali dotati di serbatoio centralizzato, a monte dello stesso, al confine con la proprietà pubblica, viene installato, con costi a carico dell'utente, un contatore generale che costituisce il punto di consegna del servizio. Nel caso in cui tutti i contatori individuali siano sul limite di proprietà e quindi, come descritto sopra, sia stipulato un contratto per ognuno di essi, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

In generale, per le situazioni pregresse, se il contatore è inaccessibile il Gestore si riserva di prendere le opportune misure, provvedendo a spostare il contatore all'esterno, oppure ricorrendo all'installazione di un contatore generale o ad un sistema di telelettura.

ART. 18 SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DI CONSUMI

Qualora il misuratore di consumi risulti inadeguato per tipo e/o diametro oppure deteriorato o illeggibile (quadrante, marca, matricola illeggibili) per cause non imputabili all'utente, è sostituito a cura e spese del Gestore. Se le cause dovessero risultare imputabili all'utente, viceversa, i costi di sostituzione sono a carico di quest'ultimo. In caso di rottura del misuratore di portata per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non protetto, l'utente è tenuto al pagamento del costo dell'intervento, compreso il contatore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione all'utente.

Nel caso in cui la sostituzione del misuratore sia effettuata in condizioni di urgenza, la sostituzione potrà avvenire senza preavviso all'utente.

La sostituzione è effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo misuratore di consumi e presenza alla lettura del vecchio.

Qualora l'Utente, o suo delegato, preventivamente informato dal Gestore, non fosse presente all'appuntamento, se il contatore è liberamente accessibile il Gestore effettua comunque la sostituzione, provvedendo successivamente a comunicare all'utente i dati del nuovo misuratore.

In caso di assenza dell'utente (con contatore non liberamente accessibile) non tempestivamente comunicata a mezzo fax o raccomandata A.R. da recapitare al Gestore, con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per la sostituzione, l'utente è tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Gestore. Se l'Utente non sarà presente per due volte consecutive, il Gestore può addebitargli i costi sostenuti.

L'Utente può chiedere lo spostamento del misuratore di consumi, a proprie spese, eseguito secondo quanto previsto dal presente Regolamento; il medesimo utente provvede, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del misuratore di consumi.

Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato dei luoghi, tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza del misuratore, o il rifacimento dell'impianto idrico interno, l'Utente, a proprie spese, deve richiedere al Gestore lo spostamento del misuratore di consumi in posizione più idonea. Il Gestore ha la facoltà di richiedere il cambiamento di ubicazione del misuratore di consumi a spese dell'utente, qualora lo stesso, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

ART. 19 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE DI CONSUMI

Quando l'Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore dei consumi della propria utenza, può richiederne la verifica di funzionamento che è effettuata dal Gestore con proprio personale e propri strumenti oppure per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Nel caso in cui, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo

stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore.

La verifica può avvenire sul posto, o in laboratorio su banco di prova su richiesta dell'utente. Le verifiche sul posto vengono effettuate previa verifica di fattibilità valutata dal Gestore.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 5%.

Se l'esito della verifica è negativo, le spese stabilite dal Gestore, sono poste a carico del richiedente. In tale caso il Gestore può addebitare all'utente le suddette spese nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il Gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il misuratore di consumi, ricostruisce i consumi con le modalità specificate al successivo art. 25, con effetto retroattivo dall'ultima lettura regolare non contestata dall'utente.

ART. 20 CONTROLLI

In caso di pericolo per le persone o le cose il Gestore previa richiesta all'Autorità di P.S. ed autorizzazione da questa concessa può effettuare verifiche sugli impianti di proprietà privata; a tal fine l'Utente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

Qualora riscontri irregolarità, il Gestore può indicare all'utente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. Il Gestore indicherà nella comunicazione all'utente il tempo massimo di giorni 5 dal ricevimento della stessa entro il quale eseguire l'intervento suggerito.

In caso di inadempimento da parte dell'utente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il Gestore può sospendere la fornitura, previo preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione; in caso di pericolo grave ed immediato o ripercussioni negative sul servizio pubblico, il Gestore si riserva di sospendere la fornitura senza preavviso secondo quanto previsto dal successivo art. 32. È comunque facoltà del Gestore intervenire sul tratto di competenza dell'utente, con spese di intervento a carico dello stesso; l'Utente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

ART. 21 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

L'Utente può richiedere per iscritto a mezzo postale, direttamente o per fax la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata dal personale, dal Gestore o dello stesso incaricato, alla presenza dell'utente previo appuntamento. Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non conforme con quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso contrario tale spese saranno sopportate dall'utente. Il primo intervento per ogni utenza è comunque in ogni caso senza oneri per l'utente.

ART. 22 MANOMISSIONI DELLE OPERE E DEL MISURATORE DI CONSUMI

Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, sono perseguiti a termini di legge.

È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile. L'Utente deve astenersi da qualsiasi operazione sul misuratore di consumi, a pena del risarcimento dei danni. Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del Gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

ART. 23 INTERVENTI SULLE OPERE EFFETTUATI DAL GESTORE

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal Gestore sulla rete e sugli impianti, è dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. L'Utente non può reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause derivanti da forza maggiore, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

ART. 24 LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI

Il Gestore ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento del consumo sarà effettuato da personale incaricato dal Gestore, con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Gestore lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare l'utente nella lettura del consumo.

L'autolettura può essere comunicata dall'utente al Gestore anche telefonicamente o per via telematica; un modello apposito di comunicazione lettura è altresì allegato ad ogni fatture di acconto.

Nel caso in cui l'utente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile; oppure, in assenza di tale informazione, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza. Il Gestore, inoltre, indica chiaramente che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando l'utente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene rapportando il consumo effettivo al periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni. Qualora, per causa imputabile all'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore di consumi l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e/o l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida.

ART. 25 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione avviene, di norma, con cadenza trimestrale sulla base delle letture effettuate da personale incaricato dal Gestore. Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'AIC su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa e le imposte. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi alla media dei consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

Nel caso di regolarizzazione di prelievi abusivi (art. 13) verranno addebitati oltre ai costi, alle spese ed alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche i consumi a decorrere dal 19 gennaio 2016, ovvero dalla data in cui il fruitore del servizio dimostri di esser subentrato nell'utenza, sino

alla data dell'installazione del misuratore i consumi sono calcolati riferendosi alla media dei consumi registrati successivamente all'installazione stessa.

Le fatture relative ai consumi possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro luogo dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o comunicato successivamente al Gestore. L'Utente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Gestore la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura.

In presenza di un contatore generale (o condominiale) al limite della proprietà pubblica, con stipulato un contratto di fornitura, il medesimo dovrà essere intestato come descritto al precedente art. 8 e la fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- il consumo misurato al contatore generale sarà fatturato in percentuale sulla base delle varie tipologie di utenza servite dal contatore generale e sulla base del consumo delle medesime;
- gli scaglioni tariffari saranno rapportati al numero delle utenze servite;
- la quota fissa, relativa alla tariffa applicata, sarà dovuta da ognuna delle utenze servite.

Il numero delle utenze finali e la loro natura devono essere comunicate dall'Amministratore di condominio o comunque dall'intestatario del contratto secondo le modalità stabilite dal Gestore.

In caso di assenza di tale comunicazione saranno applicati all'intero consumo misurato al contatore generale (o condominiale) gli scaglioni dell'utenza singola e la categoria contrattuale non residente. Se, nel caso in esame, i contratti di fornitura sono stipulati sui contatori singoli e non sul contatore generale, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

ART. 26 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Il documento di fatturazione è così composto:

- una parte relativa alla determinazione dei consumi e degli importi calcolati;
- una parte relativa alle informazioni all'utenza;
- una parte relativa al pagamento.

Sul documento sono presenti le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo e numeri telefonici utili per contattare il Gestore;
- la data di emissione della fattura;
- la data di scadenza della fattura;
- il nome dell'intestatario del contratto;
- la tipologia di utenza (es. domestica, altri usi ecc.);
- il consumo in metri cubi (mc di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);
- struttura della tariffa applicata;
- il tipo di fattura (es. fattura in acconto, fattura a lettura di conguaglio, etc.);
- letture iniziali e finali del periodo interessato;
- il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
- aliquota e ammontare dell'imposta;
- la situazione dei pagamenti precedenti.

La parte relativa all'informazione all'utenza contiene le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale, nonché qualsiasi ulteriore comunicazione intenda inviare il Gestore. In particolare sono riportate le seguenti informazioni:

- le modalità di pagamento;
- una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse;
- una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;
- informazioni relative al Gestore, indirizzi e orari di apertura degli sportelli, recapiti per richiesta informazioni sulla bolletta, recapiti per presentazione dei reclami;
- numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per

il pronto intervento.

ART. 27 APPLICAZIONE DEL PRO-DIE PER LE VARIAZIONI TARIFFARIE

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio del pro-die come descritto al precedente art. 24.

Lo stesso metodo del pro-die sarà applicato dal Gestore ogni qualvolta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi o importi di durata non corrispondente all'anno solare.

ART. 28 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni utente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Per perdita occulta si intende quella proveniente da tubazioni interrato, pertanto risultano escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno.

In caso di dispersioni di acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per perdite occulte, i consumi eccedenti quelli medi, ottenuti quale differenza tra il consumo rilevato e quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente o del primo anno i cui dati siano disponibili, sono fatturati dal Gestore a tariffa base senza l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata, per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita.

Per ottenere tali benefici, l'Utente è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante il guasto verificatosi e la relativa riparazione avvenuta (fattura rilasciata dall'impresa che ha eseguito la riparazione, abilitata ai sensi della L.46/90), indicando la lettura che segna il misuratore dopo la riparazione.

Saranno esonerati dalla presentazione della fattura della riparazione di cui sopra gli Enti e o le Aziende (Enel, Telecom, Asl, etc.) che incaricano le ditte loro appaltatrici dell'esecuzione dei lavori di riparazione. In questi casi sarà sufficiente una dichiarazione dell'avvenuta riparazione da parte del Responsabile del procedimento.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e sul fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale incaricato dal Gestore.

Il trattamento della perdita come previsto dal presente articolo sarà concesso dal Gestore per un numero massimo di due volte, dopodiché l'utente è tenuto a risolvere definitivamente le cause della dispersione anche ricorrendo all'intero rifacimento dell'impianto.

ART. 29 UTENZE RAGGRUPPATE

S'intende per utenza raggruppata il caso in cui è installato un contatore generale (o condominiale) al punto di consegna della fornitura da parte del Gestore, e singoli contatori individuali in proprietà privata, ad esso collegati, per i quali siano stati stipulati singoli contratti di fornitura. Generalmente si tratta di allacciamenti effettuati dai precedenti Gestori e comunque antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

In questi casi è facoltà del Gestore valutare se mantenere i contatori individuali o se ripristinare il contatore generale (o condominiale).

Nel primo caso, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli utenti verranno fatturati in base alla lettura rilevata ai misuratori di consumi individuali, secondo le relative categorie contrattuali ed applicando l'articolazione tariffaria vigente;
- l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali, verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

Il contatore generale è quindi un contatore di controllo e come tale non sarà soggetto a contratto e a quota fissa.

Nel secondo caso, la fatturazione dei consumi avverrà esclusivamente in capo al contatore generale (o condominiale) ed eventuali fatture già emesse da Con.Ge.S.I. verranno annullate con rimborso dei pagamenti frattanto effettuati. Di conseguenza, i singoli contratti di fornitura stipulati dai precedenti Gestori non verranno mantenuti e/o rinnovati.

PAGAMENTI

ART. 30 DOMICILIAZIONE BANCARIA

Il Gestore incentiva la domiciliazione bancaria o la domiciliazione postale per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato, stipulando con istituti bancari e postali accordi mirati all'azzeramento delle spese di tale forme di pagamento a carico dell'utenza.

ART. 31 RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro la data di scadenza indicata sulla stessa. Qualsiasi contestazione ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Trascorsa la data di scadenza, l'utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora. In caso di inosservanza dei termini di pagamento sopra citati, sono applicati all'utente, nelle bollette successive, gli interessi moratori, nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 (attualmente in sette punti in più del tasso BCE, oltre alle spese di recupero credito). Periodicamente, il Gestore potrà adeguare quest'ultimo importo all'andamento dell'inflazione.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore invia all'utente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l'invito a procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla limitazione della portata e della pressione della fornitura idrica (disco parzializzatore) trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. Il Gestore si impegna a fornire all'utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla riduzione dell'erogazione.

L'Utente può evitare la riduzione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, facendo pervenire al Gestore – entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato – i documenti giustificativi del pagamento effettuato.

All'utente moroso saranno addebitate le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile

Le forniture ridotte per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che il cliente abbia pagato il debito pregresso e, comunque, non oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore.

Diversamente, se l'Utente non regolarizza nei trenta giorni successivi alla riduzione della fornitura, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

La riattivazione e/o riapertura della fornitura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 32 CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione. La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
- b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) effettuazione di prelievi abusivi;
- d) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- e) opposizione dell'utente alla rilevazione della lettura (come disciplinato nell'art. 24);
- f) mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche indicate dal Gestore nei tempi prescritti, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- g) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura (salvo quanto previsto dal successivo art. 33);
- h) morosità persistente oltre 30 giorni dalla data di spedizione del sollecito di pagamento ed avviso di sospensione a mezzo raccomandata A.R.
- i) grave situazione di rischio immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza dell'utente o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto.

La sospensione viene disposta dal Gestore decorsi 30 giorni dalla data di invio a mezzo raccomandata A.R. del preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo.

Nei casi indicati alle lettere c, e, g ed i, non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera f occorre un preavviso scritto, inviato per raccomandata A.R., che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura idrica mediante chiusura del misuratore di consumi, per causa imputabile all'utente (misuratore non accessibile, accesso negato dall'utente, etc.), il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per sospendere la fornitura nei casi previsti dal presente Regolamento, addebitandone le spese relative all'utente. Saranno imputate all'utente individuato quale responsabile di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto tutte le spese sostenute dal Gestore per analisi di laboratorio e manovre idrauliche. In caso di sospensione della fornitura, resta salva per il Gestore ogni altra azione per il recupero del credito e delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione – a mezzo raccomandata A.R. – della comunicazione di avvenuta sospensione dell'erogazione senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento. Il Gestore provvede alla chiusura/rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione nonché di quelle postali di comunicazione della sospensione all'utenza. In caso di richiesta di subentro su utenza morosa, così come disciplinata nell'art. 3, il contratto si intende parimenti risolto per inadempimento senza necessità di sospensione della fornitura.

Nel caso in cui l'utente provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore in caso di sospensione della fornitura, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 30 giorni di cui al comma che precede. Nei casi di cui al punto precedente il Gestore può provvedere immediatamente – senza alcun preavviso – alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

Titolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

Sono oggetto del Regolamento:

- il procedimento da seguire per l'autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque reflue industriali assimilabili a quelle domestiche allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico, sia per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
- la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

Scopo del regolamento è quello di stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature, tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione e infine raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature, che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di acqua reflue industriali previsti dalla L.R. 10/1997, nonché dal D.Lgs. 152/1999.

ART. 35 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
- Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale.
- Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.
- Allacciamento fuori standard: i lavori definiti complessi o fuori standard che includono: lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri; realizzazione di impianto di sollevamento intermedio; interferenza con strade provinciali, regionali e statali; attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo; attraversamento di sotto servizi con fasce di rispetto molto

vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria.

- Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).
- Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- Stabilimento industriale: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui al D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

ART. 36 RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali e/o regionali.

Titolo 4

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

REGIME AUTORIZZATORIO

ART. 37 GENERALITÀ

La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa della tutela delle acque dell'inquinamento ed è regolamentata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 152/2006 è, arricchito da norme regionali che rappresentano lo strumento tecnico nel quale si definiscono le condizioni a cui si deve attenere l'utenza per usufruire dei servizi di fognatura e depurazione delle acque meteoriche, dei reflui domestici ed industriali. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, non necessitano pertanto di autorizzazione allo scarico. In caso di acque reflue assimilate deve essere indicata, nella richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura, la tipologia produttiva di appartenenza.

ART. 38 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo. In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica

autorizzazione. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

ART. 39 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune che fornirà tale autorizzazione previo parere del Gestore.

ART. 40 MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quei soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 41 AMMISSIBILITÀ

Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del presente Regolamento.

ART. 42 CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura contenuti nella normativa nazionale e regionale vigente sono obbligatori in assenza di limiti diversi adottati dal Gestore, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

I limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., relativa a sostanze pericolose.

ART. 43 DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento e di lavaggio.

ART. 44 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico

generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione il Gestore deve ridurre opportunamente i valori limite di emissione per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.

ART. 45 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore telefonicamente e/o a mezzo fax.

Il fine di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari si dovrà altrettanto tempestivamente provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.S.L. competente per il territorio.

ART. 46 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione all'Autorità competente secondo la vigente normativa nazionale e regionale, che procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Ferme restando le competenze dell'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico secondo la vigente normativa, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

ART. 47 PRELIEVI DI CAMPIONI

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore o da soggetti

da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli “Scarichi di sostanze pericolose”, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.

Titolo 5

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

DISCIPLINA GENERALE

ART. 48 OBBLIGATORietà DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento di seguito specificate con costi a loro carico.

Per località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a 5 abitanti residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
- fino a 10 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
- fino a 15 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
- fino a 20 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
- fino a 25 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt.

Nel caso di località che comprendano più fabbricati, deve essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore. In questo caso la distanza da cui deriva l'obbligo di allacciamento deve essere calcolata dall'immobile più vicino della località come precedentemente definita. L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. La valutazione dell'obbligatorietà è di volta in volta definita dal Gestore. Il Gestore si riserva la possibilità di derogare le prescrizioni del presente articolo nei casi di insediamenti esistenti serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalle competenti Autorità.

ART. 49 RICHIESTA

La richiesta di nuovo allacciamento, di modifica e/o rifacimento di allacciamento esistente, e ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, deve essere

presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante secondo le modalità previste dal Gestore. La richiesta di fornitura presuppone che l'utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente alle unità immobiliari da servire.

Nella richiesta di fornitura, il richiedente deve autocertificare la categoria contrattuale di appartenenza dell'utenza, che il Gestore si riserva di verificare. In caso di allacciamenti fognari fuori standard l'istruttoria tecnica/progettazione degli stessi ed i lavori sono a cura dell'utente; il Gestore si riserva di verificare la correttezza del progetto relativo. I lavori e l'istruttoria tecnica/progettazione saranno eseguiti dall'utente anche in caso di richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria (allacciamento congiunto).

Le opere di allacciamento, da chiunque realizzate, sono acquisite al patrimonio comunale per il tratto posto nel suolo pubblico.

Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente deve preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di fognatura ovvero dovrà ottenere il nulla-osta, redatto nelle forme di legge, del proprietario del fondo servente per la costituzione della servitù di fognatura.

ART. 50 PREVENTIVO

A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifica e/o rifacimento di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo. I tempi di preventivazione riportati nella Carta del Servizio si riferiscono agli allacciamenti standard. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

ART. 51 COSTI DI ALLACCIAMENTO

I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore comprendono:

- le spese di sopralluogo dovute in caso di allacciamento fognario standard;
- le spese di sopralluogo e rilascio prescrizioni tecniche in caso di allacciamenti fuori standard;
- le spese per assistenza tecnica.

ART. 52 SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

ART. 53 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Tutti gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura. Tali Utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di

controllo.

I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti e devono essere conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore. Le utenze esistenti dotate di impianto idrico autonomo collegato con la pubblica fognatura sono tenute a darne comunicazione al Gestore. Gli scarichi provenienti da impianti idrici autonomi privi di misuratore sono da ritenersi non conformi al presente Regolamento, pertanto i titolari di tali scarichi sono tenuti a dotarsi di idoneo misuratore. In caso di mancata installazione del misuratore richiesto dal Gestore, lo scarico dovrà essere dismesso entro 20 giorni da tale richiesta. Qualora non venisse dismesso, all'utente verrà addebitato semestralmente un consumo determinato sulla base della tipologia di utenza.

L'Utente è tenuto a consentire al Gestore, in ogni momento, l'accesso al misuratore privato per gli opportuni controlli.

Il Gestore può richiedere di sottoporre il misuratore privato a verifica di funzionamento.

La fatturazione del servizio fognatura e depurazione verrà effettuata sulla base dei consumi che, con frequenza semestrale, l'Utente dovrà comunicare al Gestore a mezzo raccomandata A.R. In caso di mancata comunicazione della lettura del contatore privato, il Gestore emetterà la fattura sulla base del consumo storico o dell'ultimo consumo comunicato, riservandosi di effettuare una lettura del contatore.

MODALITÀ DI ESERCIZIO

Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:

- il tipo di contatore installato;
- la marca;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

Il Gestore provvede per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non può essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.

COMUNICAZIONE DI GUASTO

In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

ART. 54 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento. La richiesta di allacciamento, inoltrata al Gestore, va effettuata utilizzando i moduli predisposti dal Gestore.

ART. 55 ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE

In caso di potenziamento e/o estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche rilasciate dal Gestore.

Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, etc. lo giustificano, il Gestore può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.

Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere

formalmente comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera; impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento.

A seguito di tale visita si acquisirà la documentazione tecnica ed amministrativa e si avvierà, se non risulteranno evidenti cause ostative (sicurezza, evidenti carenze strutturali ed impiantistiche delle opere, etc.) la presa in carico provvisoria per il collaudo funzionale delle opere.

In tale procedura risulterà discriminante, per il proseguimento delle fasi di cui sopra, l'acquisizione degli atti di collaudo e di quelli che accertano i requisiti per definire le opere pubbliche o di pubblica utilità.

Titolo 6

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 56 GENERALITÀ

I lavori relativi all'allacciamento fuori standard di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, sono eseguiti a cura e spese del richiedente, sotto il controllo diretto del Gestore nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche prescritte, unitamente alle eventuali condizioni, per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti. I lavori dovranno essere realizzati da imprese qualificate in possesso dei necessari requisiti. Tutte le opere di scavo, reinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente. L'immissione degli scarichi nel collettore stradale avviene di norma in pozzetti di ispezione esistenti o da realizzare, a spese del richiedente, qualora il Gestore lo ritenesse necessario. La tubazione privata deve corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.

Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Gestore. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire preferibilmente sulla generatrice superiore del tubo, oppure, nei casi in cui le altezze disponibili non siano sufficienti, nel senso della confluenza, con un angolo non superiore a 45 gradi. L'Utente deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale. Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, con oneri a carico dell'utente stabiliti dal Gestore.

DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA DEL GESTORE

Per i nuovi allacciamenti, al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso in cui il collettore fognario insista in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica.

Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, l'Utente può richiedere all'Ente Pubblico competente l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

Il pozzetto e la conduttura fognaria fino al punto di allaccio è di competenza e manutenzione dell'utente. Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza dell'utente.

ART. 57 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA

FOGNATURA NERA

La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega i discendenti con l'imbocco della pubblica fognatura, deve avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 110 mm, salvo disposizioni diverse del Gestore; essa deve inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato deve attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata. Tale canalizzazione deve essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente, approvati in sede di progetto dal Gestore.

Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Devono essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione. Tutte le opere devono in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente Regolamento o prescritto dal Gestore.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili deve avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. Il Gestore può autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta vada in pressione. I danni che comunque possono derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, sono a carico del titolare dello scarico.

Nel caso di terreni cedevoli, deve essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui devono essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il calcestruzzo deve essere armato. Gli innesti devono formare, tra loro e la fognatura, nel senso della confluenza, un angolo non superiore a 45 gradi.

FOGNATURA BIANCA

Non fanno parte della rete fognaria e quindi del Servizio Idrico Integrato le caditoie, le griglie stradali ed i relativi fognoli, i corpi idrici superficiali (fossi, canali, etc.) e, pertanto, le modalità di allacciamento delle acque meteoriche, raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti, etc., devono seguire i regolamenti comunali.

SOPPRESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di

depurazione finale, i proprietari degli immobili già allacciati alla fognatura pubblica devono provvedere a propria cura e spese, secondo i termini e le modalità stabilite dal Gestore, a disattivare l'impianto di chiarificazione, svuotando le vasche e riempiendole con idonei materiali inerti, con trasporto e smaltimento a discarica dei relativi materiali, e a regolarizzare, se necessario, la separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al pozzetto di consegna nonché ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie. Nel caso di particolari esigenze tecniche, legate alle caratteristiche della rete fognaria esistente, il Gestore può prevedere il mantenimento degli impianti di chiarificazione.

ART. 58 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA

Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 57 per l'allaccio alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.

Lo scarico delle acque bianche, laddove non esista la fognatura bianca, può essere ricongiunto, previa sifonatura, con lo scarico delle acque nere, per l'immissione nel collettore unico di fognatura, solo dopo il pozzetto di consegna.

Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, etc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Gestore può richiedere l'installazione di idonei impianti di chiarificazione.

ART. 59 ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo all'utente di installare e mantenere a proprie spese impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali impianti di chiarificazione (fosse settiche – vasche Imhoff) da porre all'interno della proprietà privata, devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, garantendo la perfetta tenuta stagna delle vasche, e mantenuti in condizione di perfetta efficienza, a cura dei titolari degli scarichi, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi e quant'altro si rendesse necessario.

In presenza di fosse settiche tricamerale gli scarichi provenienti da WC, latrine, orinatoi vanno immessi nel primo scomparto, mentre gli scarichi saponosi provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno devono essere immessi nella seconda camera.

In ogni caso negli impianti di chiarificazione non devono essere convogliate le acque bianche meteoriche.

Gli impianti di chiarificazione devono essere dotati di condotta di bypass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere, così da consentire l'allacciamento alla fognatura separata, quando, all'entrata in esercizio del depuratore pubblico finale, gli impianti di chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalità previste al precedente art. 53, salvo diverse disposizioni stabilite dal Gestore.

ART. 60 POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le attività produttive devono far confluire tutti i liquami in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche.

Gli scarichi derivanti dalle lavorazioni devono essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.); prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico deve essere installato un apposito pozzetto di campionamento, di tipo e dimensioni approvate dal Gestore, che deve avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto. Al termine del tronco unico di fognatura, deve essere installato un

pozzetto di consegna, collocato al limite della proprietà privata, contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso di insuperabili difficoltà tecniche per l'attuazione di quanto sopra, il Gestore può approvare soluzioni alternative.

Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi devono adeguarsi alle norme suddette al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

NORME GENERALI

Titolo 7

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 61 TARIFFE

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Ai sensi dell'art 156 del D. Lgs. 152/06 per la riscossione della tariffa:

- la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato.

Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

ART. 61-BIS DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto di somministrazione, il Gestore addebiterà all'utente sulla prima fattura emessa un importo, a titolo di deposito cauzionale, una forma di garanzia dei pagamenti in considerazione della natura del rapporto contrattuale che prevede il pagamento posticipato rispetto alla fornitura del servizio. Lo scopo del deposito cauzionale è quello di garantire il Gestore e gli Utenti non morosi sui mancati pagamenti delle bollette.

Il deposito cauzionale non è soggetto a I.V.A., è fruttifero di interessi al saggio legale, e verrà restituito al momento della disdetta, salvo acquisizione da parte del Gestore a concorrenza di eventuali morosità. Il deposito cauzionale non è dovuto nel caso di trasferimento dell'intestatario dell'utenza in altra ubicazione senza variazione del tipo di uso.

| CATEGORIA CONTRATTUALE | IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE |
|---|-----------------------------|
| Domestica residente e non residente | 40,00 |
| Commerciale con consumi annui fino a 120 mc | 40,00 |
| Commerciale con consumi annui da 121 a 5000 mc | 165,00 |
| Commerciale con consumi annui superiori a 5000 mc | 1.300,00 |

In presenza di un contatore generale (o condominiale) con stipulato un unico contratto di fornitura, l'ammontare del deposito cauzionale è determinato dalla somma dei depositi calcolati per le singole utenze finali servite dal contatore e comunicate dall'intestatario del contratto. Alle utenze che usufruiscono del pagamento tramite bonifico automatico continuativo (domiciliazione bancaria postale) o pagamento permanente tramite carta di credito, non sarà richiesto il deposito cauzionale. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa. In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore può incamerare tali somme fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'Utente deve ricostruire il deposito cauzionale nella sua integrità.

ART. 61-TER NORME IN MATERIA DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LE UTENZE PREESISTENTI

Per le utenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il deposito cauzionale è dovuto a partire dalla prima fatturazione contestualmente alla verifica dell'attività svolta dal Gestore nel recupero della morosità e dell'ampliamento delle domiciliazioni bancarie e postali.

Il deposito cauzionale verrà comunque addebitato agli utenti già esistenti che, siano stati destinatari del sollecito scritto di pagamento, a mezzo raccomandata A.R.

Titolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 SANZIONI

Ogni utente deve rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento, ogni violazione accertata delle prescrizioni contenute in esso, obbliga il titolare del contratto di fornitura, al ripristino ed al risarcimento del danno causato al Gestore.

Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate soltanto dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore abilitato.

ART. 63 RAPPORTI CONTRATTUALI

Il presente Regolamento si applica ai rapporti di fornitura in corso alla data della sua approvazione, per effetto delle norme di cui al D. Lgs. N.152/2006.

ART. 64 INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N. 196/2003 ss.m.i. "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Titolare del trattamento è Con.Ge.S.I. con sede legale in Crotone, via A. De Curtis, 2 (C.F. e P.IVA 03484480797), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Generale. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito dell'attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

ART. 65 RECLAMI E COMUNICAZIONI

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni comunicazione degli utenti deve essere inoltrata in forma scritta indirizzata direttamente al Gestore. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore), rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'utente.

ART. 66 CONTROVERSIE

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e soggetti terzi.

Qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta a conciliazione.

ART. 67 RECUPERO CREDITI

Il Gestore procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla Legge.

ART. 68 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di modifica e/o integrazione al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione e/o al miglioramento del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale, ovvero richieste dalle Autorità competenti. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Gestore.

ART. 69 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 70 ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti il servizio idrico integrato:

- gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nella pubblica fognatura, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 152/2006 s.m.e i., nonché alle norme e prescrizioni della Legge Regionale n. 10 del 03/10/1997 e dei Regolamenti sugli scarichi fognari;
- le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati, non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- la rete fognaria di acque bianche;
- le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, etc.);
- stazioni di sollevamento, i relativi manufatti e le condotte per le acque dei sottopassi stradali.

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Allegati

Allegato A
“TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”

Tariffe applicate fino al 31 agosto 2016



| TARIFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| in vigore dal 1/1/2013 (ai sensi art. 6,1 comma a Delibera AEEG n.643/2013) | | | | |
| Comune di Crotone | | | | |
| Utenza Domestica | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di perequazione [€] | importo finale [€] |
| Acquedotto | | | | |
| Tariffa agevolata | 0 - 72 | 0,2928310056 | 0,0005 | 0,293331006 |
| Tariffa base | 73 - 108 | 0,6594555870 | 0,0005 | 0,659955587 |
| Primo supero | 109 - 170 | 0,8492100750 | 0,0005 | 0,849710075 |
| Secondo supero | 171 - 207 | 0,9517009950 | 0,0005 | 0,952200995 |
| Terzo supero | 207 | 0,9956255778 | 0,0005 | 0,996125578 |
| Altri Usi | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di erequazione [€] | Importo finale [€] |
| Acquedotto | | | | |
| 1° scaglione | 120 | 0,5815305 | 0,0005 | 0,5820305 |
| 2° scaglione | 121 - 207 | 0,7488625 | 0,0005 | 0,7493625 |
| 3° scaglione | 208 - 310 | 0,8392425 | 0,0005 | 0,8397425 |
| oltre | 310 | 0,8779767 | 0,0005 | 0,8784767 |
| BOX ABITAZIONI | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di erequazione [€] | Importo tot [€] |
| Acquedotto | | | | |
| unica | - | 0,581531 | 0,0005 | 0,582031 |
| Per tutte le categorie | | importo [€] | Componente di erequazione [€] | Importo finale [€] |
| Tariffa depurazione | tutto il consumo | 0,29781108 | 0,0005 | 0,29831108 |
| Tariffa fognatura | tutto il consumo | 0,10872792 | 0,0005 | 0,10922792 |
| Tariffa piano stralcio depurazione | tutto il consumo | 0,058566564 | 0,0005 | 0,059066564 |
| Tariffa piano stralcio fognatura | tutto il consumo | 0,01991304 | 0,0005 | 0,02041304 |
| Usi minori | | | | |
| Fontanello pubblico | canone annuo | 217,5838 | | |
| Bagno pubblico | canone annuo | 362,6400 | | |
| Quota fissa | canone annuo | 35,1099 | | |
| QUOTE FISSE | | | | |
| Fascie di consumo annue | Non Residenti € | | | |
| 0 - 1.200 | 28,4631732 | | | |
| 1.201 - 6.000 | 47,43864468 | | | |
| 6.001 - 18.000 | 126,5030298 | | | |
| oltre 18.000 | 253,0060256 | | | |
| 2^ casa e Altri usi | canone annuo | 15,876 | | |
| Usi minori | | | | |
| Fontanello pubblico | canone annuo | 217,5838 | | |
| Bagno pubblico | canone annuo | 362,6400 | | |
| Quota fissa | canone annuo | 35,1099 | | |



| TARIFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO in vigore dal 1/1/2013 (ai sensi art. 6,1 comma a Delibera AEEG n.543/2013) Altri Comuni Congesi | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Utenza Domestica | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di perequazione [€] | Importo finale [€] |
| Acquedotto | | 1,134 | | |
| Tariffa agevolata | 0 a 110 | 0,43092 | 0,0005 | 0,43142 |
| Tariffa base | 111 - 165 | 0,65772 | 0,0005 | 0,65822 |
| Primo eccedenza | 166 - 412 | 0,98658 | 0,0005 | 0,98708 |
| Secondo eccedenza | oltre 412 | 1,31544 | 0,0005 | 1,31594 |
| Utenza non domestica | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di perequazione [€] | Importo finale [€] |
| Acquedotto | | | | |
| Tariffa base | 0 a 165 | 0,65772 | 0,0005 | 0,65822 |
| Primo eccedenza | 166 - 412 | 0,98658 | 0,0005 | 0,98708 |
| Secondo eccedenza | oltre 412 | 1,31544 | 0,0005 | 1,31594 |
| Utenza Pubblica | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di perequazione [€] | Importo finale [€] |
| Acquedotto | | | | |
| Tariffa agevolata | tutto il consumo | 0,65772 | 0,0005 | 0,65822 |
| Utenza Zootecnica | scaglione [mc] | importo [€] | Componente di perequazione [€] | Importo finale [€] |
| Acquedotto | | | | |
| Tariffa unica | tutto il consumo | 0,65772 | 0,0005 | 0,65822 |
| Per tutte le categorie | | importo [€] | Componente di perequazione [€] | Importo finale [€] |
| Tariffa fognaria | tutto il consumo | 0,13608 | 0,0005 | 0,13658 |
| Tariffa depurazione | tutto il consumo | 0,38556 | 0,0005 | 0,38606 |
| Quota fissa | | importo [€] | | |
| 1^ casa, utenza pubblica e utenza zootecnica | canone annuo | 9,639 | | |
| 2^ casa e Altri usi | canone annuo | 15,876 | | |
| Usi minori | | importo [€] | | |
| Fontanello pubblico | canone annuo | 217,5838 | | |
| Bagno pubblico | canone annuo | 362,6400 | | |
| Quota fissa | canone annuo | 35,1099 | | |

Tariffe in vigore dal 1 settembre 2016 fino alla determinazione della Tariffa Unica da parte dell'Autorità Idrica Calabrese



| TARIFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2016 FINO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA UNICA DA PARTE DELL'AUTORITA' IDRICA CALABRESE | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| Servizio Acquedotto | | |
| USO DOMESTICO RESIDENTE | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa agevolata | da mc 0 a mc 72 | 0,3193 |
| Tariffa base | da mc 73 a mc 110 | 0,7191 |
| tariffa I eccedenza | da mc 111 a mc 146 | 0,9260 |
| tariffa II eccedenza | da mc 147 a mc 256 | 1,0378 |
| tariffa III eccedenza | oltre mc 256 | 1,0858 |
| USO NON RESIDENTE | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa base | da mc 0 a mc 110 | 0,7191 |
| tariffa I eccedenza | da mc 111 a mc 146 | 0,9260 |
| tariffa II eccedenza | da mc 147 a mc 256 | 1,0378 |
| tariffa III eccedenza | oltre mc 256 | 1,0858 |
| USO BOX ABITAZIONI | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa agevolata | da mc 0 a mc 72 | 0,3193 |
| Tariffa base | da mc 73 a mc 110 | 0,7191 |
| tariffa I eccedenza | da mc 111 a mc 146 | 0,9260 |
| tariffa II eccedenza | da mc 147 a mc 256 | 1,0378 |
| tariffa III eccedenza | oltre mc 256 | 1,0858 |
| USO COMMERCIALE | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa base | da mc 0 a mc 72 | 0,9260 |
| tariffa I eccedenza | oltre mc 73 | 1,0858 |
| USO AGRICOLO | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa base | da mc 0 a mc 72 | 0,9260 |
| tariffa I eccedenza | oltre mc 73 | 1,0858 |
| USO PUBBLICO | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Tariffa base | da mc 0 a mc 72 | 0,7191 |
| tariffa I eccedenza | da mc 73 a mc 110 | 0,9260 |
| tariffa II eccedenza | da mc 111 a mc 146 | 1,0378 |
| tariffa III eccedenza | oltre mc 147 | 1,0858 |
| ALTRI USI | Fasce di Consumo Annuale | €/mc |
| Occasionale provvisorio | tutto il consumo | 2,7929 |
| QUOTA FISSA | | € |
| Uso domestico residente | | 10,910 |
| Uso domestico non residente | | 10,910 |
| Uso box abitazioni | | 10,910 |
| Commerciale, pubblico, antincendio | | 22,727 |
| Uso agricolo | | 22,727 |
| SERVIZIO DI FOGNATURA | | |
| Acque reflue domestiche o assimilate | €/mc | 0,18 |
| Quota Fissa | € | 9,910 |
| SERVIZIO DI DEPURAZIONE | | |
| Acque reflue domestiche o assimilate | €/mc | 0,39 |
| Quota Fissa | € | 9,910 |

Allegato B
“ADDEBITI VARI E SANZIONI SERVIZIO
ACQUEDOTTO”

SPESE CONTRATTUALI

ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA

| DESCRIZIONE | IMPORTO € |
|-------------------------|---------------|
| Spese Contrattuali | 37,00 |
| Spese Nuova attivazione | 57,00 |
| Spese di bollo | 16,00 |
| TOTALE SPESE | 110,00 |

RIATTIVAZIONE UTENZA PRECEDENTEMENTE CESSATA

| DESCRIZIONE | IMPORTO € |
|--------------------------|--------------|
| Spese Contrattuali | 37,00 |
| Spese intervento tecnico | 15,00 |
| Spese di bollo | 16,00 |
| TOTALE SPESE | 68,00 |

SUBENTRO SU UTENZA APERTA

| DESCRIZIONE | IMPORTO € |
|--------------------------|--------------|
| Spese Contrattuali | 37,00 |
| Spese intervento tecnico | 15,00 |
| Spese di bollo | 16,00 |
| TOTALE SPESE | 68,00 |

OGNUNO DEI CONTRATTI SU DESCRITTI PREVEDONO IN AGGIUNTA IL COSTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CHE PUO' ESSERE COSI' RIASSUNTO:

| DEPOSITO CAUZIONALE | IMPORTO € |
|--|-----------------|
| Utenze Domestiche | 40,00 |
| Utenze Commerciali con consumi annui fino a 120 mc | 40,00 |
| Utenze Commerciali con consumi annui da 121 mc a 5000 mc (es. bar) | 165,00 |
| Utenze Commerciali con consumi annui superiori a 5000 mc (es. alberghi) | 1.300,00 |

Il Deposito Cauzionale non è dovuto se l'utente sceglie, come forma di pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato, la domiciliazione bancaria o la domiciliazione postale

CESSAZIONE UTENZA PER DISDETTA

| DESCRIZIONE | IMPORTO € |
|--|----------------------|
| Spese per apposizione sigilli al contatore | 15,00 |
| Spese per rimozione contatore | 30,00 |
| TOTALE SPESE | 15,00 / 30,00 |

ALTRI COSTI :

| DESCRIZIONE | IMPORTO € |
|---|------------------|
| Verifica Livello Pressione | 20,66 |
| Sostituzione misuratore | 50,00 |
| Chiusura per morosità | 70,00 |
| Riattivazione a seguito chiusura per morosità | 70,00 |
| Regolarizzazione allaccio non autorizzato | 500,00 |
| Intervento Tecnico | 130,00 |
| Verifica Misuratore in situ | 160,00 |
| Verifica Misuratore presso laboratorio | 400,00 |
| Spese Istruttorie per richiesta certificazione allaccio idrico/fognario | 25,00 |

Allegato C
“TARIFFE DI ALLACCIAMENTO
E PRONTUARIO DEL PREVENTIVISTA”



| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE IDRICO | | |
|---|-------------|---------------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| FORN.POSA TUB AEREO DN15 | MT | 15,09 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN20 | MT | 17,37 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN25 | MT | 19,96 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN32 | MT | 22,94 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN40 | MT | 25,43 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN50 | MT | 28,07 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN60 | MT | 33,33 |
| FORN.POSA TUB AEREO DN80 | MT | 38,59 |
| POSA SFIATO DN20 | NR | 98,79 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 20 | NR | 235,05 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 25 | NR | 262,39 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 32 | NR | 348,36 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 40 | NR | 508,68 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 50 | NR | 642,34 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 63 | NR | 701,63 |
| COS.PRE<=3M NO SCAV DE 75 | NR | 877,04 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 20 | NR | 342,04 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 25 | NR | 369,76 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 32 | NR | 506,58 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 40 | NR | 659,53 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 50 | NR | 847,57 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 63 | NR | 951,41 |
| COS.PRE<=3M TERRICCIO DE 75 | NR | 1.104,01 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 20 | NR | 445,89 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 25 | NR | 473,25 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 32 | NR | 606,56 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 40 | NR | 789,33 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 50 | NR | 969,01 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 63 | NR | 1.072,44 |
| COS.PRE<=3M ASFALTO DE 75 | NR | 1.243,39 |



| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE IDRICO | | |
|---|-------------|---------------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 13 | MT | 8,67 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 25 | MT | 9,09 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 32 | MT | 9,89 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 40 | MT | 12,35 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 50 | MT | 16,80 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 63 | MT | 22,80 |
| ECCED>3MT NO SCAVO DE 75 | MT | 28,07 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 20 | MT | 20,56 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 25 | MT | 21,05 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 32 | MT | 21,44 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 40 | MT | 28,07 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 50 | MT | 34,98 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 63 | MT | 38,69 |
| ECCED>3MT TERRICCIO DE 75 | MT | 43,61 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 20 | MT | 38,59 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 25 | MT | 39,05 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 32 | MT | 39,43 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 40 | MT | 45,61 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 50 | MT | 56,69 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 63 | MT | 60,41 |
| ECCED>3MT ASFALTO DE 75 | MT | 65,74 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 20 | NR | 87,00 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 25 | NR | 92,23 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 32 | NR | 103,28 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 40 | NR | 115,77 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 50 | NR | 144,61 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 63 | NR | 161,37 |
| SDOPP. PRESE ESIST DE 75 | NR | 210,49 |
| PRESA MULTIPLA DE 20 | NR | 58,06 |
| PRESA MULTIPLA DE 25 | NR | 64,90 |
| PRESA MULTIPLA DE 32 | NR | 86,04 |
| PRESA MULTIPLA DE 40 | NR | 139,47 |

| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE IDRICO | | |
|---|----------------|--------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| PRESA MULTIPLA DE 50 | NR | 158,92 |
| PRESA MULTIPLA DE 63 | NR | 163,92 |
| PRESA MULTIPLA DE 75 | NR | 181,06 |
| POSA TUBO DE 110 - 125 | MT | 23,71 |
| POSA TUBO DE 160 - 180 | MT | 36,69 |
| POSA TUBO DE 200 - 225 | MT | 53,08 |
| POSA TUBO DE 63 | MT | 15,86 |
| POSA TUBO DE 75 | MT | 19,58 |
| RINTERRO CON SABBIA | m ³ | 19,00 |
| RINTERRO CON MISTO | m ³ | 16,50 |
| MISTO CEMENTATO | m ³ | 47,00 |
| RIPRISTINO MARCIAPIEDE | MQ | 37,19 |
| PREP.CASSONETTO PER RIPRISTINI | MQ | 3,44 |
| RIPRISTINO BINDER | MQ | 16,72 |
| FRESATURA MANTO STR. FINO 3 CM | MQ | 3,77 |
| RIPR. TAPPETINO (MANTO D'USURA) | MQ | 6,72 |
| RIMOZ.E ACCAT.PORFIDO E SIMILI | MQ | 6,00 |
| RIMOZ.E ACCAT.BASOLE/CORDOLI | MQ | 9,00 |
| SOVRAPPR. PER TRASPORTO | MQ | 10,00 |
| POZZ. IN CLS PREF. 70X70X90 | NR | 93,45 |
| POZZETTI CLS PREFAB.100X100X90 | NR | 127,56 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X100 | NR | 83,41 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X75 | NR | 68,06 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X50 | NR | 49,78 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X25 | NR | 35,70 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X100 | NR | 96,01 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X75 | NR | 90,02 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X50 | NR | 68,35 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X25 | NR | 52,06 |
| POZZ. CLS SEZ.CIRC.D.100 H 90 | NR | 67,73 |
| POZZ. CLS SEZ.CIRC.D.100 H 40 | NR | 42,38 |

| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE IDRICO | | |
|---|-------------|---------------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.100 H 50 | NR | 38,55 |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.120 H 50 | NR | 59,90 |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.120 H 25 | NR | 44,00 |
| CHIUSINI GHISA COPERCHIO CIRC. | KG | 2,57 |
| CHIUSINI GHISA COPERCHIO QUAD. | KG | 2,59 |
| RIPR.TOUT-VENANT 8CM | MQ | 12,31 |
| RIPR.TOUT-VENANT 10CM | MQ | 13,68 |
| RIPR.TAPPETINO A MANO | MQ | 4,95 |
| RIPR.TAPPETINO A MACCHINA | MQ | 3,89 |
| RIPR.ASFALTO O MARCIAPIE | MQ | 14,24 |
| SCAVO ASFALTO FINO DE110 - 125 | MT | 8,21 |
| SCAVO ASFALTO >DE 110 - 125 | MT | 8,91 |
| MAGG.SCAV CEN.STOR DE 110-125 | MT | 6,57 |
| MAGG.SCAVO CEN.STOR> DE 110 - 125 | MT | 7,13 |
| SCAV TERRICCIO FINO DE 110 - 125 | MT | 5,75 |
| SCAV TERRICCIO>DE 110 - 125 | MT | 6,24 |
| TAGLIO ASFALTO | MT | 2,67 |
| POSA SABBIA FINO A DE 110 - 125 | MT | 3,12 |
| POSA SABBIA OLTRE DE 110 - 125 | MT | 3,79 |
| RIPRISTINO CIOTTOLATO | MQ | 53,71 |
| POSA POZZ.CLS DN1000 | NR | 423,08 |
| POSA POZZ. DN1200 | NR | 466,58 |
| POSA POZZ.CLS 40X40 | NR | 45,61 |
| POSA POZZ.CLS 50X50-60X60 | NR | 114,01 |
| FORN E POSA MENS. MAX 2 | NR | 49,11 |
| FORN E POSA MENS.DA 3 A 6 | NR | 83,49 |
| POSA SARACINESCHE DE 110 - 125 | NR | 228,38 |
| POSA SARACINESCHE DE 160 - 180 | NR | 347,66 |
| POSA SARACINESCHE DE 200 - 225 | NR | 466,93 |



| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE IDRICO | | |
|---|-------------|---------------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| POSA SARACINESCHE DE 50 | NR | 144,89 |
| POSA SARACINESCHE DE 63 | NR | 167,69 |
| POSA SARACINESCHE DE 75 | NR | 191,54 |
| POSA GRUPPO MISURATORE DN 15-20 | NR | 100,00 |
| POSA GRUPPO MISURATORE DN 25-32 | NR | 180,00 |
| POSA GRUPPO MISURATORE DN 40 | NR | 250,00 |
| POSA GRUPPO MISURATORE DN 50 | NR | 350,00 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST DE 20 | NR | 171,02 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST DE 25 | NR | 184,88 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST DE 32 | NR | 253,29 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST DE 40 | NR | 423,78 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST DE 50 | NR | 475,71 |
| SPO.MIS.IN POZZ.EST>DE 50 | NR | 526,22 |
| POSA B.I.ESTERNA UNI 45 | NR | 536,75 |
| POSA B.I.SOTTOSUOLO UNI 4 | NR | 186,98 |
| CONTRIB.INSTALL.CANTIERE | NR | 139,97 |
| ASSISTENZA SCAVI TELECOM | NR | 1,00 |
| QUOTA PERMESSI COMUNALI | NR | 56,58 |
| QUOTA PERMESSI PROVINCIA | NR | 181,07 |
| QUOTA PERMESSI ANAS | NR | 294,23 |
| QUOTA PERMESSI FERROVIE | NR | 367,79 |



| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE FOGNARIO | | |
|---|----------------|--------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| VERIFICA TECNICA ALLACCIAMENTO | NR | 194,00 |
| QUOTA FISSA INTERVENTO | NR | 129,11 |
| ESEC.ALL.FOGNARIO <=3MT DE 125 | NR | 205,14 |
| ESEC.ALL.FOGNARIO <=3MT DE 160 | NR | 226,62 |
| ESEC.ALL.FOGNARIO <=3MT DE 200 | NR | 252,13 |
| ESEC.ALL.FOGNARIO <=3MT DE 250 | NR | 292,06 |
| ECC.>3MT ALL. FOGNARIO DE 125 | MT | 34,14 |
| ECC.>3MT ALL. FOGNARIO DE 160 | MT | 41,32 |
| ECC.>3MT ALL. FOGNARIO DE 200 | MT | 49,84 |
| ECC.>3MT ALL. FOGNARIO DE 250 | MT | 63,11 |
| DEMOLIZ. FONDAZIONE STRADALE | m ³ | 4,23 |
| DEMOLIZIONE MISTO CEMENTATO | m ³ | 9,00 |
| FRESATURA PAV.STRAD. FINO 3CM | m ² | 0,27 |
| FRESATURA PAV.STRAD. OLTRE 3CM | m ² | 0,09 |
| DISF.PAV.SU SABBIA REC.MAT. | m ² | 3,57 |
| DISF.PAV.SU SABBIA NO REC.MAT. | m ² | 1,50 |
| DISF.PAV.SU MALTA REC.MAT. | m ² | 5,55 |
| DISF.PAV.SU MALTA NO REC.MAT. | m ² | 2,29 |
| DEM.NE PIETRA NO REC. <= CM 5 | m ² | 2,92 |
| DEM.NE PIETRA CON REC. <= CM 5 | m ² | 8,28 |
| DEM.NE PIETRA NO REC. > CM 5 | m ² | 3,51 |
| DEM.NE PIETRA CON REC. > CM 5 | m ² | 9,94 |
| RIM. BASOLE NO RECUP. <=24CM | m ³ | 3,17 |
| RIM. BASOLE CON RECUP. <=24CM | m ³ | 10,78 |
| POZZ. IN CLS PREF. 70X70X90 | NR | 93,45 |
| POZZETTI CLS PREFAB.100X100X90 | NR | 127,56 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X100 | NR | 83,41 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X75 | NR | 68,06 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X50 | NR | 49,78 |
| PROLUNGHE POZZ. CLS 70X70X25 | NR | 35,70 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X100 | NR | 96,01 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X75 | NR | 90,02 |



| PREZZIARIO DEFINITIVO - SETTORE FOGNARIO | | |
|---|----------------|---------------|
| DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X50 | NR | 68,35 |
| PROLUNGHE POZZ.CLS 100X100X25 | NR | 52,06 |
| POSA POZZ.CLS 40X40 | NR | 45,61 |
| POSA POZZ.CLS 50X50-60X60 | NR | 114,01 |
| POZZ. CLS SEZ.CIRC.D.100 H 90 | NR | 67,73 |
| POZZ. CLS SEZ.CIRC.D.100 H 40 | NR | 42,38 |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.100 H 50 | NR | 38,55 |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.120 H 50 | NR | 59,90 |
| PROL.POZZ.CLS CIRC. D.120 H 25 | NR | 44,00 |
| CHIUSINI GHISA COPERCHIO CIRC. | KG | 2,57 |
| CHIUSINI GHISA COPERCHIO QUAD. | KG | 2,59 |
| PREP.CASSONETTO PER RIPRISTINI | MQ | 3,44 |
| RIPRISTINO BINDER | MQ | 16,72 |
| FRESATURA MANTO STR. FINO 3 CM | MQ | 3,77 |
| RIPR.TAPPETINO (MANTO D'USURA) | MQ | 6,72 |
| RIPRISTINO MARCIAPIEDE | MQ | 37,19 |
| RIPRISTINO CIOTTOLATO | MQ | 53,71 |
| TAGLIO ASFALTO | MT | 2,67 |
| MAGG.SCAV CEN.STOR DN 100 | MT | 6,57 |
| MAGG.SCAVO CEN.STOR> DN100 | MT | 7,13 |
| INTERVENTO AUTOSPURGO | H | 83,67 |
| RINTERRO CON SABBIA | m ³ | 19,00 |
| RINTERRO CON MISTO | m ³ | 16,50 |
| MISTO CEMENTATO | m ³ | 47,00 |
| RIMOZ.E ACCAT.PORFIDO E SIMILI | MQ | 6,00 |
| RIMOZ.E ACCAT.BASOLE/CORDOLI | MQ | 9,00 |
| SOVRAPPR. PER TRASPORTO | MQ | 10,00 |
| CONTRIB.INSTALL.CANTIERE | NR | 139,97 |
| ASSISTENZA SCAVI TELECOM | NR | 1,00 |
| QUOTA PERMESSI COMUNALI | NR | 56,58 |
| QUOTA PERMESSI PROVINCIA | NR | 181,07 |
| QUOTA PERMESSI ANAS | NR | 294,23 |
| QUOTA PERMESSI FERROVIE | NR | 367,79 |

Allegato D
“DOMANDA DI
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA”

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA

Il contratto di somministrazione è il documento che impegna Con.Ge.S.I. alla fornitura del servizio richiesto.

Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento).

La somministrazione è concessa per un'ampia gamma di usi ai quali corrispondono profili tariffari differenti (come da allegati al Regolamento).

Per ogni singolo utente e per ogni singolo servizio richiesto viene aperta e protocollata una pratica e predisposto un contratto indipendentemente dal territorio di riferimento, ed un codice utente progressivi attribuiti automaticamente dal sistema informatico. Ad un unico codice utente possono essere associati più contratti.

I contratti sono generalmente a tempo indeterminato.

Per ogni tipologia di servizio richiesto dall'utente, il gestore effettua un esame dei requisiti specifici relativi al servizio stesso, al fine di verificare la possibilità di fornire il servizio richiesto.

Qualora siano da realizzare opere di allacciamento, il Gestore, predispone un preventivo delle opere necessarie. All'accettazione dello stesso, manifestata dal pagamento delle somme relative, ed a seguito della documentazione prevista dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il Gestore provvede all'avvio della fase contrattuale, che segue l'eventuale realizzazione delle opere necessarie.

La registrazione del contratto viene effettuata attraverso un applicativo informatico aziendale che aggiorna automaticamente il data base Utenti.

Per richiedere la somministrazione dei Servizi gestiti da Con.Ge.S.I., l'utente può reperire tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi:

- a) Presentandosi personalmente agli sportelli attivi sul territorio;
- b) Telefonando al n° 0962/1920705
- c) Collegandosi al sito internet www.congesi.it

Al momento della richiesta della modulistica, che l'utente dovrà produrre per la stipula del contratto, il personale dell'Ufficio Commerciale consegnerà l'elenco dei documenti da presentare

Successivamente, l'Utente, dovrà presentare personalmente o inviare a mezzo posta (unitamente alla fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale), presso gli Uffici Commerciali presenti sul territorio, i moduli specifici, debitamente compilati e sottoscritti

La sottoscrizione da parte dell'Utente, comporta l'accettazione delle condizioni generali di fornitura, riportate sul Regolamento del Servizio Idrico Integrato e sulla Carta dei Servizi.

I moduli contengono le informazioni che consentono di individuare l'intestatario del contratto, l'ubicazione della fornitura, il tipo di servizio richiesto, ed il profilo tariffario associato al servizio richiesto.

Il personale del *front office* accoglie la richiesta e gli allegati e verifica che la documentazione fornita dall'Utente, sia completa e valida.

I documenti da produrre sono, di seguito, elencati

E' inteso che tale elencazione ha carattere meramente esemplificativo e potrà in ogni momento essere sottoposto ad aggiornamenti da parte del Gestore; di tali variazioni, l'Utente potrà avere conoscenza presso gli Uffici Commerciali nonché attraverso il sito internet ([www. Congesi.it](http://www.Congesi.it))

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Nuovo Allaccio Modifica Allaccio | <p>E' la richiesta da inoltrare nel caso in cui sia necessario collegarsi alla rete idrica principale e non sia istallato nessun contatore</p> <p>L'istanza può essere presentata direttamente presso gli sportelli aziendali dal richiedente o da persona delegata (in quest'ultimo caso utilizzerà l'apposito modello per delega – Mod. D) scaricando il modulo Richiesta Preventivo (Mod. A) da presentare o inviare a mezzo posta corredato della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva regolare costruzione (Mod. 1_A) da compilare a cura del proprietario dell'immobile che dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di riconoscimento; - autocertificazione dati catastali (Mod. 2). da compilarsi a cura del richiedente - Nel caso l'unità immobiliare non scarichi in pubblica fognatura è necessaria la certificazione che la stessa è servita da vasca fossa asettica in perfetta tenuta stagna e che lo smaltimento delle acque di scarico di tipo civile avviene nel rispetto della normativa (autocertificabile utilizzando il Mod. H). - autorizzazione al trattamento dei dati personali (Mod. 3). - autocertificazione di residenza (Mod. Q) - fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente. - se trattasi di attività commerciale occorrerà allegare una visura della C.C.I.A.A. o, in alternativa, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Visura C.C.I.A.A. (Mod. O) <p>Un tecnico di Con.Ge.S.I. provvederà a contattare l'utente per concordare tempi e modalità del sopralluogo. Il preventivo di spesa sarà comunicato al momento del sopralluogo o successivamente con lettera, con indicazione delle modalità di perfezionamento della pratica.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Voltura Riattivazione Innovazione | <p>Il cambio di intestazione del contratto di fornitura, comunemente detto <i>Voltura o Subentro</i>, è l'operazione di aggiornamento dell'intestatario di riferimento di un'utenza esistente, senza interruzione del servizio.</p> <p>Tale richiesta può essere presentata direttamente presso gli sportelli aziendali dal richiedente o da persona delegata (in quest'ultimo caso utilizzerà l'apposito modello per delega – Mod. D) scaricando il modulo Tipo Richiesta (Mod. B) da presentare o inviare a mezzo posta corredato della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione Sostitutiva Possesso Immobile (Mod. 1_B) da compilarsi a cura del proprietario dell'immobile che dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di riconoscimento; - autocertificazione dati catastali (Mod. 2) da compilarsi a cura del richiedente - Nel caso l'unità immobiliare non scarichi in pubblica fognatura è necessaria la certificazione che la stessa è servita da vasca fossa asettica in perfetta tenuta stagna e che lo smaltimento delle acque di scarico di tipo civile avviene nel rispetto della normativa (autocertificabile utilizzando il Mod. H). - autorizzazione al trattamento dei dati personali (Mod. 3). - autocertificazione di residenza (Mod. Q) - fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente. - se il subentrante, di concerto col cessante rilevano la lettura del contatore al momento del passaggio, possono comunicarcela compilando e sottoscrivendo il modello di comunicazione lettura (Mod. P); in questo caso, al modellino occorre allegare altresì la fotocopia del documento d'identità dell'utente uscente. - laddove esista una posizione di morosità in capo all'utente uscente, l'utente subentrante potrà ottenere la fornitura senza accollarsene il relativo debito solo nel caso in cui questi non abbia legami di parentela o affinità col precedente, a tal uopo compilerà apposito modulo (Mod. N) - se trattasi di attività commerciale occorrerà allegare una visura della C.C.I.A.A. o, in alternativa, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Visura C.C.I.A.A. (Mod. O) <p>Un tecnico di Con.Ge.S.I. provvederà a contattare l'utente per concordare tempi e modalità del sopralluogo.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Voltura Gratuita | <p>In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, deve presentare presso gli sportelli aziendali, il modulo Tipo Richiesta (Mod. B) da presentare o inviare a mezzo posta corredato della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -certificato di morte dell'intestatario dell'utenza per la quale si richiede la fornitura; -copia valida di un documento identità del nuovo intestatario - autocertificazione di residenza (Mod. Q) <p>Il Gestore, in questo caso, invierà al nuovo intestatario del contratto, la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura; attribuirà, inoltre, il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario, al nuovo contratto d'utenza.</p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Disdetta del Contratto | <p>La Disdetta è l'operazione che prevede l'apposizione di un sigillo in piombo al contatore di riferimento di un'utenza esistente, con interruzione del servizio e, successivamente, la chiusura contabile dell'utenza stessa.</p> <p>Tale richiesta può essere presentata direttamente presso gli sportelli aziendali dal richiedente o da persona delegata (in quest'ultimo caso utilizzerà l'apposito modello per delega – Mod. D) scaricando il modulo Tipo Richiesta (Mod. B) da presentare o inviare a mezzo posta corredata dal modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Mod. 3) allegando fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità</p> <p>Il richiedente dovrà comunicare gli estremi del contratto (codice utente), il nominativo e indirizzo dove recapitare l'eventuale bolletta a saldo del consumo residuo di propria competenza, il numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail.</p> <p>Nel caso di contratto intestato a utente deceduto e, quindi, in presenza di eredi o, comunque, contitolari è necessario che il richiedente sia autorizzato da tutti gli eredi o contitolari (in tal caso dovrà utilizzare il modello-autorizzazione disdetta contratto da parte contitolari – (Mod. E)). Il rapporto di fornitura e la relativa fatturazione proseguirà fino alla rimozione/sigillo del contatore con la rilevazione della lettura finale. In ogni caso, per giungere alla risoluzione definitiva del contratto bisogna avere effettuato il pagamento delle fatture scadute.</p> |
|---|--|

Dopo aver verificato la completezza della pratica stessa, l'Ufficio Commerciale ne invia copia all'Ufficio Tecnico affinché compia gli adempimenti del caso:

- Verifica di lettura di chiusura contratto e apposizione dei sigilli/rimozione del contatore in caso di disdetta;
- Verifica lettura e presenza dei sigilli e idoneità dell'impianto in caso di voltura, subentro e riattivazione.

L'esito delle verifiche, fatto firmare all'Utente, sarà inserito a sistema per la fatturazione delle letture rilevate che diventeranno lettura di cessazione per l'utente cessante e lettura di partenza per l'utente entrante.

- Fissare un sopralluogo e stilare un preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Utente

Una volta redatto il preventivo, l'Ufficio tecnico lo rimetterà all'Ufficio Commerciale che dovrà comunicare la spesa all'Utente

Al versamento dell'importo riportato nel preventivo, nonché alla consegna dei documenti richiesti, seguirà la sottoscrizione del contratto e il conseguente avvio dell'esecuzione dei lavori.

Se decorsi 90 giorni dall'emissione del preventivo, il Gestore non riceve alcuna documentazione da parte dell'Utente, il preventivo si intende non accettato e non si darà luogo alla restituzione delle somme versate dall'utente a titolo di oneri di istruttoria e la relativa pratica sarà chiusa.

Se, invece, al preventivo, seguirà il pagamento, l'Ufficio Commerciale inviterà l'Utente a sottoscrivere il contratto di somministrazione, verificando la completezza dei documenti presentati

ALTRE RICHIESTE

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta Verifica Contatore | <p>L'Utente può chiedere la verifica, in contraddittorio con i tecnici del Gestore del corretto funzionamento del misuratore compilando l'apposito modello (Mod. C)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta Verifica Pressione | <p>Analogamente, l'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione che avverrà secondo quanto stabilito nel Regolamento di fornitura, compilando l'apposito modello (Mod. F)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reclamo Fattura | <p>E' possibile richiedere la rettifica della fattura compilando l'apposito modello (Mod. I)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Variazione Recapito Bollette | <p>E' possibile richiedere la variazione di indirizzo recapito bollette compilando l'apposito modellino (Mod. Var. Rec.)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta Certificazione allaccio idrico/fognario | <p>Al fine di ottenere la certificazione esistenza allaccio idrico/fognario è necessario compilare l'apposito modello di richiesta (Mod. G)</p> |